



COMUNE DI PIZZIGHETTONE

(Provincia di CREMONA)

Via Municipio n. 10 - 26026 Pizzighettone (CR)
Codice Fiscale 80003610195 - P.IVA 00177910197

Tel. 0372/738211 - interno 7 – interno 3

e-mail: tributi@comune.pizzighettone.cr.it - ragioneria@comune.pizzighettone.cr.it

PEC: tributi.pizzighettone.cr@anutelpec.it

UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TA.RI. RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA _____.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a (....) il
residente a..... (....) via..... n.
codice fiscale tel.
(da compilare solo per ditte/persone giuridiche)
in qualità di
della Società
C.F. /P.IVA con sede legale in

PREMESSO

Che in data ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento IMU n. relativo all'anno d'imposta dell'importo di euro ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali (*riportato per estratto in calce al presente modulo*);

CHIEDE

LA RATEAZIONE IN NUMERO RATE MENSILI

accettando senza riserve le condizioni determinate dall'Ente nel provvedimento di concessione del pagamento a rate, con l'impegno di effettuare i versamenti nei tempi e nei modi ivi specificati.

DICHIARA

- Che tale richiesta è motivata dal fatto di essere in una delle situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di cui al comma 2 del citato art. 8 del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, ed in particolare :

-
-
-
-
-
-
-
- Di essere a conoscenza che la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della presente istanza.

ALLEGA

- Copia documento di Riconoscimento numero:
 - La seguente documentazione, di cui al comma 3 del citato art. 8 del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, utile a dimostrare la motivazione della richiesta:
-
-
-
-
-
-
-

Pizzighettone, lì ____/____/_____

IN FEDE

(FIRMA LEGGIBILE DEL DICHiarante)

Nota bene:

Consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all'istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. citato).

Ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 2016/679 in materia di privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENETRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 31/07/2020

Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 14/11/2024

Articolo 8 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00 - secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a cinque rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dieci rate mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000, che comprovi le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. In particolare è possibile richiedere la rateizzazione in questi casi:
 - a) Cittadini e ditte individuali che si trovino in una delle seguenti situazioni documentabili:
 - con più di 60 anni e titolari di pensione sociale o assegno minimo
 - disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego
 - lavoratori non occupati in mobilità o cassa integrazione
 - lavoratori non occupato che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o la mobilità nell'anno precedente
 - disabili con invalidità minima del 75%
 - in cura in una comunità terapeutica
 - in stato di detenzione
 - in stato di indigenza che usufruiscono di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;
 - b) Aziende non in liquidazione in stato di momentanea difficoltà economica:
 - per le imprese individuali e le società di persone (S.s., S.n.c., S.a.S.), il momento di difficoltà economica deve essere riferito ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda
 - per le società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.r.l.s.) e le società cooperative, il momento di difficoltà economica deve essere riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda
3. Dalla documentazione allegata alla dichiarazione di cui al comma 2 lettera a) devono risultare:
 - un valore ISEE familiare inferiore a 20.000,00 euro;
 - una titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio annuale inferiore a 15.000,00 euro (risultante dalla documentazione ISEE)
4. La rateizzazione non potrà in ogni caso essere concessa in caso:
 - sia già in corso la riscossione coattiva, il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo
 - sia stato presentato ricorso contro il sollecito di pagamento ricevuto per il debito tributario

- si sia già ottenuto una rateizzazione senza rispettarne le scadenze di pagamento
5. La rateazione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'Ente viene concessa alle seguenti condizioni:
- scadenza di ogni rata entro l'ultimo giorno del mese
 - ammontare di ogni rata non inferiore a 100,00 euro per le persone fisiche;
 - per importi superiori a 50.000,00 euro è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza.
7. Il beneficio della rateizzazione decade quando:
- non vengono pagate due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi.
 - non viene pagata la prima rata.

In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in modo coattivo in un'unica soluzione, con preclusione della possibilità di chiedere un'ulteriore rateazione.

8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.